



Contributi per interventi infrastrutturali di cui alla Legge 30.12.2018 n. 145, art. 1, commi 134 e ss.

Annualità 2025

Attuazione Accordo Stato-Regioni del 09.09.2021

CONVENZIONE

DGR n. 665 del 21.10.2024, recante “LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, ART. I CO. 134-135 E S-M-1. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO - ANNUALITÀ 2025. APPROVAZIONE ELENCO DEGLI INTERVENTI E ASSEGNAZIONE RISORSE.”

TRA

La REGIONE ABRUZZO, di seguito denominata anche Regione, con sede e domicilio fiscale in Via Leonardo Da Vinci, n. 6, Codice Fiscale 80003170661, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio Difesa del Suolo Ing. Gianluca Dionisi

E

Il COMUNE di ARI (CH) rappresentato nella persona del Legale Rappresentante dell'Ente,

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”, e in particolare la Parte III recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e ss.mm.ii. ed in particolare:

1. l'art. 1, co. 134, che, al fine di favorire gli investimenti per il periodo 2021-2034, dispone l'assegnazione in favore delle Regioni a statuto ordinario, di contributi per investimenti;
2. l'art. 1, co. 135, che stabilisce che i contributi di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70 per cento, per ciascun anno, dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni del proprio territorio, elencando ivi stesso le tipologie di investimento dei medesimi contributi assegnati ai Comuni;
3. l'art. 1, co 135-bis, il quale prevede che le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 ai comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classificano i medesimi interventi nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;

4. l'art. 1, comma 136, il quale prevede che il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche **entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse**, disponendo, altresì, che i risparmi derivanti da eventuali **ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione**, potendo essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal richiamato comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione;
5. l'art. 1, comma 136 bis, che disciplina che, **in caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori o delle forniture di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche di cui alla BDAP, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento** del contributo stesso e le somme revocate sono riassegnate con il medesimo provvedimento di revoca ai Comuni per piccole opere. I comuni beneficiari del contributo di cui al periodo precedente sono tenuti ad affidare i lavori entro il 30 aprile dell'anno successivo e sono tenuti agli appositi obblighi di monitoraggio. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al periodo precedente, verificato attraverso la BDAP, le somme sono revocate e versate dalle Regioni ad apposito capitolo del bilancio dello Stato;

VISTI, altresì, i commi 137 e 138 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 e s.m.i. che dettano norme sul controllo e monitoraggio degli investimenti, prevedendo che le Regioni pongono in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei soggetti beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche o forniture oggetto dei medesimi contributi, disponendo, altresì, che il monitoraggio delle opere pubbliche o forniture di cui ai precitati commi da 134 a 137 è effettuato dai comuni beneficiari, ovvero dalle Regioni, nel caso di investimenti diretti, attraverso la apposita BDAP;

VISTO l'Allegato H alla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), siccome sostituito dall'art. 1, comma 809 lettera b), della stessa L. n. 178/2020, con il quale si ripartiscono, tra le Regioni a statuto ordinario per gli anni 2021-2034, le risorse di cui all'art. 1, comma 134, della L. 145/2018, assegnando alla Regione Abruzzo per il periodo considerato l'importo complessivo di Euro 3.934.200,00;

VISTO il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (Sblocca Cantieri);

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante *“Codice dei Contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

CONSIDERATO che, in data 09.09.2021, è stato approvato in Conferenza Stato Regioni, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 134 e ss, della L. 145/2019 e s.m.i., l'Accordo tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Regioni a Statuto ordinario, con il quale sono stati disciplinati criteri, modalità e termini di assegnazione delle medesime risorse alle Regioni, nonché le modalità di monitoraggio, revoca e conseguente riassegnazione dei fondi;

EVIDENZIATO che, con il sopra citato Accordo tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e le Regioni a Statuto ordinario, viene sancita l'estensione delle disposizioni di cui ai commi 135-bis, 136 e 136-bis a tutti i soggetti beneficiari del contributo regionale e non solo ai Comuni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 665 del 21.10.2024, avente ad oggetto “Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i. Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2025. Approvazione elenco degli interventi e assegnazione risorse”;

DATO ATTO che la citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 665 del 21.10.2024 prevede un intervento denominato: “**MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. SANTA MARIA**”- **CUP H68H24000500001 di € 200.000,00 - per la realizzazione del quale il Comune di ARI (CH)** è stato individuato quale E.L. beneficiario del finanziamento e Soggetto Attuatore dei lavori;

CONSIDERATO che occorre procedere con la massima solerzia e celerità all'avvio dell'iter tecnico-procedurale finalizzato all'appalto dei lavori;

RITENUTO, altresì, di riservare al Dipartimento Infrastrutture Trasporti-Servizio Difesa del Suolo l'attuazione della presente Convenzione per tutti gli aspetti operativi e di controllo sottesi alla regolare esecuzione dell'intervento;

RILEVATA la necessità di precisare, sin da ora, che i **risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, realizzati dal concessionario del finanziamento, sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione** e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal richiamato comma 135 della L. n. 145/2018 e s.m.i., a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione;

DATO ATTO che all'onere finanziario occorrente alla realizzazione dell'intervento si provvede con i fondi della L. 145/2018 “Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019 – anno 2025” assegnati con la DGR n. 665 del 21.10.2024;

TUTTO QUANTO PREMESSO E CONSIDERATO

tra le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Oggetto

DGR n. 665 del 21.10.2024, recante “Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co. 134-135 e s-m-i. Interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza del territorio. Annualità 2025 Approvazione elenco degli interventi e assegnazione risorse” - Realizzazione dell'intervento di “**MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOC. SANTA MARIA**” **Comune di ARI (CH) - Importo € 200.000,00 - CUP: H68H24000500001**

Art. 2 Condizioni generali

1. L'Ente Locale attuatore dichiara di conoscere la normativa indicata in premessa e si impegna a rispettare le eventuali future modifiche alla disciplina di cui alle norme ed ai documenti citati in premessa, che dovessero essere apportate successivamente alla stipula del presente Atto di Convenzione.
2. L'Ente Locale Attuatore si obbliga, altresì, a:
 - concludere positivamente l'iter finalizzato alla redazione ed approvazione del progetto esecutivo ed al conseguente ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta e pareri richiesti per legge previsti quali presupposti non eludibili dell'espletamento della gara d'appalto, e a ciò che possa occorrere per la esecuzione dei lavori;
 - espletare le procedure di gara d'appalto per l'affidamento dei lavori;
 - **affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro e non oltre dodici mesi**

dalla data di attribuzione delle risorse, pena la revoca del finanziamento, precisando che tale termine decorre dal provvedimento di impegno recante la data del 30 ottobre 2024;

- realizzare l'intervento individuato univocamente nell'apposito Allegato 2 alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 665 del 21.10.2024;
- garantire la realizzazione dell'opera in conformità al progetto approvato, con la conseguenza che la difformità totale o parziale dell'opera realizzata rispetto al progetto approvato, ferme restando le variazioni consentite dalla legge, comporta rispettivamente la revoca totale o parziale del finanziamento;
- realizzare l'intervento con il finanziamento assegnato di € 200.000,00 comprensivo di ogni tipo di spesa occorrente e di ogni altro onere finanziario connesso alla sua realizzazione, anche di quelli per lo svolgimento della gara d'appalto;
- sostenere, a proprio carico, gli eventuali maggiori oneri connessi agli incrementi del costo dell'intervento, la cui copertura sarà assicurata dall'Ente Locale Attuatore con fondi propri, ivi compresi quelli dovuti all'aggiornamento dei prezziari e ai possibili interessi per ritardato pagamento, e/o altre pretese di indennizzi e risarcimenti dovute a terzi, nonché agli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, ancorché non espressamente richiamati o che dovessero essere successivamente emanati dagli Organi competenti;
- comunicare le eventuali economie a qualunque titolo realizzate dall'Ente Locale Attuatore che potranno essere eventualmente riprogrammate nel rispetto della normativa vigente in materia;
- rispettare tutte le regole stabilite dalla normativa nazionale nella materia concernente l'attuazione dell'operazione, nonché tutte le regole stabilite in termini di utilizzo, controllo e rendicontazione delle risorse finanziarie nei modi e termini previsti dalle Strutture nazionali e regionali competenti in materia, fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dai competenti Organi statali e regionali, che dovessero intervenire dopo la sottoscrizione della presente convenzione;
- rispettare tutte le regole stabilite dalla normativa nazionale e regionale nella materia concernente l'attuazione dell'operazione, nonché i vincoli e le procedure di controllo (amministrative e in loco) stabiliti in materia e le disposizioni relative all'informazione e alla pubblicità dell'operazione;
- provvedere all'inserimento dei dati procedurali, fisici e finanziari relativi all'intervento nell'apposito sistema informatico di monitoraggio (BDAP-MOP), nonché all'aggiornamento degli stessi nel rispetto dei termini temporali imposti dallo Stato e dalla Regione Abruzzo e dalle successive disposizioni statali e regionali impartite in materia, pena la sospensione delle erogazioni finanziarie;
- comunicare tempestivamente alla Regione gli stati di avanzamento dell'intervento finanziato, in particolare il provvedimento di avvenuta aggiudicazione dei lavori con il relativo quadro economico, la consegna ed inizio lavori, gli eventuali atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga e le eventuali perizie di variante, l'avvenuta conclusione dei lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, il provvedimento di approvazione del quadro economico finale con indicazione delle eventuali economie residue, fatture/giustificativi di spesa, provvedimenti di liquidazione/ giustificativi di pagamento;
- assicurare adeguata documentazione fotografica della situazione dei luoghi ante operam, durante l'esecuzione dei lavori e ad opere ultimate, con annessa planimetria dei punti di ripresa e didascalie illustranti le fasi dell'opera;
- provvedere a tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dei lavori di che trattasi, nel rispetto della normativa vigente in materia di opere pubbliche, di Contabilità Generale dello Stato e di prevenzione della delinquenza mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari e di obblighi di trasparenza;

- avere l'incombenza di acquisire i beni immobili, ove necessario, per l'esecuzione delle opere, in conformità alle procedure vigenti in materia di espropriazioni, provvedendo ad intestare i relativi beni a norma di legge. Ove non già designato, la Regione Abruzzo, con successivo atto, ai sensi della normativa vigente in materia di acquisizione patrimoniale delle opere, individuerà il proprietario delle opere realizzate tenuto conto della situazione preesistente alla presente Convenzione, del territorio sul quale l'opera è realizzata, del regime giuridico delle opere realizzate e dei soggetti pubblici a cui è demandata la loro gestione, ordinaria e straordinaria;
- fare salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dai competenti Organi Statali e Regionali.

Art. 3 Progettazione dell'opera pubblica

1. L'Ente Locale attuatore provvede a tutti gli adempimenti ed oneri relativi alla predisposizione ed all'approvazione del progetto esecutivo, all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta e pareri e a tutto ciò che possa occorrere per la esecuzione dei lavori, nei termini utili e necessari a garantire **il rispetto incondizionato del termine temporale fissato all'art. 1, comma 136, della L. n. 145/2018 e richiamato al precedente art. 2, comma 2, della presente Convenzione per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche, statuito entro dodici mesi decorrenti dal provvedimento di impegno adottato con determinazione dirigenziale recante la data del 30 ottobre 2024 pena la revoca del finanziamento in attuazione del disposto di cui alla L. n. 145/2018 art. 1 comma 136 bis.**
2. L'Ente Locale attuatore provvede ad inserire nel Q.E. dell'intervento un accantonamento pari ad un'aliquota percentuale dello **0,087%** dell'importo lavori da riservare, in ossequio al regolamento regionale vigente, ai dipendenti regionale che curano le attività inerenti la "programmazione della spesa per investimenti".
3. In attuazione del disposto dell'art. 2, comma 3, dell'Accordo tra Stato e Regioni in data 09.09.2021 resta inteso che risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, realizzati dal concessionario del finanziamento, sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal richiamato comma 135 dell'art. 1 della L. n. 145/2018 e ss.mm.ii., a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
4. Fermo restando quanto disposto al precedente punto, sono ammesse varianti tecniche che non modificano sostanzialmente le opere previste nei progetti approvati, nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di lavori pubblici. Per ogni perizia di variante tecnica, suppletiva e/o completamento, fermo restando quanto già previsto al precedente punto, l'Ente Locale attuatore ha l'obbligo di trasmettere preventivamente una copia del progetto di variante e/o completamento al Servizio Difesa del Suolo competente a riguardo, allegando, altresì, una dichiarazione da parte della D.L. controfirmata dal Legale Rappresentante dell'Ente, in cui venga esplicitato che i lavori oggetto di variante riguardino esclusivamente opere analoghe e/o complementari al progetto originario. Non sono ammesse varianti sostanziali alle scelte tecnico-operative già determinate in sede di progetto principale non specificatamente autorizzate dalla Regione ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., osservando per tali fattispecie la procedura ordinaria già stabilita per l'approvazione del progetto esecutivo, anche in materia di ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nullaosta, pareri, per i progetti di variante e/o completamento che comportino modifiche sostanziali.
5. È confermato che ogni ulteriore onere eccedente l'importo complessivo che dovesse derivare per l'introduzione delle varianti di cui al presente articolo, farà comunque carico all'E.L. con somme da reperire all'interno del quadro economico di cui al progetto appaltato.

Art. 4 Modalità di erogazione del finanziamento

1. I trasferimenti del finanziamento assegnato in favore dell'Ente Locale attuatore avverranno, nel rispetto di quanto sancito in sede di Accordo tra Ministero dell'Economia e delle Finanze e Regioni a Statuto ordinario sottoscritto in data 09.09.2021, alle seguenti condizioni e modalità:

- a. primo acconto, pari al 40% dell'importo del finanziamento assentito, a titolo di anticipazione, da disporsi solo a seguito dell'avvenuto trasferimento delle risorse finanziarie dallo Stato alla Regione Abruzzo;
- b. secondo acconto condizionato all'avanzamento della spesa sostenuta da parte dell'Ente Locale Attuatore, pari al 40% dell'importo del finanziamento assentito, al netto delle economie di appalto, previo rilascio del rispettivo parere di competenza da parte del Servizio Difesa del Suolo e del Servizio Genio Civile Regionale territorialmente competente, ove previsto, ed acquisizione dei seguenti atti:
 - presentazione del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo;
 - attestazione, rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento, circa il rispetto delle previsioni normative di cui all'art. 3, comma 1, e comprovante l'avvenuto conseguimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta e pareri previsti dalla normativa vigente;
 - attestazione rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento circa il rispetto della completezza degli elaborati progettuali per i fini della cantierabilità del singolo progetto, in riferimento alle norme vigenti;
 - attestazione rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento circa la rispondenza dei quadri economici di progetto con riferimento alle previsioni dettate dalle norme vigenti;
 - atto di affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche finanziate. La seconda rata è trasferita previa rendicontazione della spesa sostenuta, corredata della completa documentazione giustificativa (SAL, Fatture, provvedimenti di liquidazione/erogazione, mandati quietanze, etc.), nella misura di almeno il 30% del finanziamento assegnato, al netto delle economie di appalto. Ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportati nel sistema di monitoraggio unitario istituito (BDAP-MOP);
- c. saldo finale condizionato all'avanzamento della spesa sostenuta da parte dell'Ente Locale Attuatore, pari all'ulteriore 20% del finanziamento assentito, al netto delle economie di appalto, condizionato alla presentazione del certificato di collaudo o regolare esecuzione e relazione economica acclarante i rapporti economici tra Regione ed Ente Locale attuatore, con i relativi provvedimenti di approvazione, in cui verrà riportato il valore realizzato sulla base degli indicatori di riferimento, nonché fornita adeguata rappresentazione fotografica della situazione dei luoghi nei termini di quanto previsto al precedente art. 2, comma 2, della presente Convenzione.

La terza rata è trasferita previa rendicontazione della spesa sostenuta, corredata della completa documentazione giustificativa (SAL, Fatture, provvedimenti di liquidazione/erogazione, mandati quietanze, etc.), nella misura di almeno il 70% del finanziamento assegnato, al netto delle economie di appalto. Ogni spesa sostenuta e gli estremi del relativo titolo emesso devono essere riportati nel sistema di monitoraggio unitario istituito (BDAP-MOP).

Art. 5 Economie

Le economie derivanti da eventuali ribassi d'asta per l'affidamento lavori **non sono nella disponibilità del Soggetto Attuatore** e sono vincolate fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione. Successivamente possono essere utilizzate per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 135 della L. n. 145/2018, a condizione che le stesse vengano impegnate entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.

Art. 6 Monitoraggio

1. L'Ente Attuatore, mediante il RUP, ha l'obbligo di fornire i dati informativi necessari al monitoraggio dell'intervento finanziato, nel rispetto delle modalità e termini di cui alle relative disposizioni attuative statali e regionali per i fini del costante aggiornamento del sistema informatizzato di monitoraggio, attraverso l'utilizzo del software del Sistema BDAP-MOP MEF-RGS concesso in uso.
2. Il monitoraggio effettuato per gli interventi ammessi a finanziamento è:
 - a) anagrafico, ovvero classifica l'intervento attraverso il Codice Unico di Progetto (CUP) nel rispetto di quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 63/2020;
 - b) fisico, ovvero rileva i prodotti realizzati in ogni intervento, attraverso la misurazione dei valori conseguiti dagli indicatori di realizzazione ad esso associati;
 - c) procedurale, ovvero accompagna i progetti nel loro iter di realizzazione;
 - d) finanziario, ovvero osserva e analizza i flussi finanziari.
3. Il mancato o ritardato inserimento da parte del beneficiario nelle apposite piattaforme dedicate all'acquisizione delle informazioni di avanzamento dell'intervento comporta la sospensione delle erogazioni finanziarie.
4. La Regione, attraverso il Servizio Difesa del Suolo, al fine di assicurare il costante monitoraggio degli interventi, si assicura e verifica la corretta e tempestiva alimentazione dei sistemi da parte dei Soggetti Attuatori.

Art. 7 Estraneità della Regione dai Contratti

1. La Regione Abruzzo rimane del tutto estranea ai contratti conclusi a qualunque titolo tra l'Ente Attuatore e Terzi in relazione al presente Atto di Convenzione. L'Ente Attuatore, con il presente Atto di Convenzione, esonera da ogni responsabilità la Regione –e per esso i propri funzionari– per qualunque controversia che dovesse insorgere con i terzi nell'interpretazione, validità ed esecuzione dei contratti con terzi.
2. La Regione è sollevata, fin da ora, da ogni responsabilità domanda e/o pretesa derivante dall'esecuzione degli interventi finanziati e delle attività ad essi connesse, ivi compresa ogni responsabilità civile per danni verso terzi, anche derivanti dall'inosservanza della vigente normativa in tema di infortunistica, di igiene, di tutela ambientale, di tutela della salute negli ambienti di lavoro, prevenzione incendi compresa l'attuazione delle prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e previdenziali, relative alla corretta esecuzione e gestione degli interventi.
3. Resta inteso che i rapporti interni tra Ente Locale Attuatore e terzi, loro eventuali associati, associanti, consorzi, delegati e similari non possono in alcun modo e ad alcun titolo essere opposti al Concedente.

Art. 8 Revoca dei finanziamenti

1. L'Ente attuatore, beneficiario del finanziamento di cui al comma 135 dell'art. 1 della L. n. 145/2018

e ss.mm.ii, è obbligato ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro dodici mesi **decorrenti dal provvedimento di impegno adottato con determinazione dirigenziale recante la data del 30 ottobre 2024 pena la revoca del finanziamento.** Il mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori di cui sopra, o il parziale utilizzo del finanziamento, verificato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche di cui alla BDAP, comporta la revoca totale o parziale del finanziamento stesso ai sensi e per gli effetti del comma 136- bis dell'art. della L. n. 145/2018 e ss.mm.ii.

2. La Regione si riserva, altresì, con atto di autotutela sanzionatoria nelle forme di legge, la facoltà di revocare i finanziamenti concessi all'Ente Locale Attuatore nei seguenti casi:

- Grave violazione della normativa inerente la gestione di una o più attività oggetto del presente Atto di convenzione;
- Variazioni che configurino una sostanziale alterazione dei contenuti del progetto originario rispetto ai criteri di ammissibilità definiti;
- Inadempienza totale o parziale, per ritardata esecuzione dei lavori o in presenza di carente o deficiente conduzione degli stessi o per l'insorgenza di un interesse pubblico, ad insindacabile giudizio della Regione Abruzzo e senza che l'Ente Locale possa eccepire o reclamare pagamenti, indennità o risarcimenti.

3. La Regione ha inoltre la facoltà e il diritto di:

- a) modificare la presente convenzione, dandone tempestiva comunicazione all'Ente Locale Attuatore, in ragione delle eventuali variazioni apportate dalle competenti Amministrazioni di riferimento Statali;
- b) adottare i provvedimenti necessari per la temporanea riacquisizione delle somme erogate in favore dell'Ente Locale Attuatore, nell'arco di 30 gg a far data dalla richiesta da parte della stessa Regione, nel caso di evidente disparità tra le entità della erogazione effettuata e l'avanzamento dei lavori;
- c) verificare in qualsiasi momento, anche facendo ricorso al controllo sostitutivo, la corretta e integrale destinazione dei fondi assegnati ai fini prefissati nonché gli adempimenti degli obblighi previsti ai fini di assicurare la prosecuzione dell'intervento, anche in vista di eventuali provvedimenti in caso di riscontrate irregolarità o difformità delle opere da realizzare;
- d) fissare l'obbligo per l'Ente Attuatore, in caso di revoca comunque disposta dalla Regione, del totale rimborso delle somme trasferitegli per effetto della presente convenzione e non ancora utilizzate;

Art. 9 Controlli e verifiche

1. L'Ente attuatore trasmette alla Regione Abruzzo, ove richiesto, apposita informativa utile a definire lo stato di attuazione dell'intervento finanziato, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.

2. L'Ente attuatore, pena la sospensione delle erogazioni finanziarie da parte della Regione, ha l'obbligo di procedere alle necessarie operazioni di controllo sulla ammissibilità, correttezza e regolarità della spesa, per i fini della successiva rendicontazione alla competente Autorità. In particolare, per ottemperare ai controlli amministrativi ed al fine di verificare la correttezza del finanziamento a valere sul programma che giustifica il diritto all'erogazione del finanziamento, è tenuto a:

- a) Fornire i documenti tecnico-amministrativi richiesti dalla Regione Abruzzo;
- b) Conservare la documentazione originale di spesa relativa all'intervento in oggetto;
- c) Assicurare una contabilità separata o un'apposita codifica che consenta di individuare

chiaramente le spese relative all'intervento finanziato;

d) Rendere disponibili o comunque trasmettere alla Struttura regionale incaricata, qualora necessari, gli ulteriori dati utili al monitoraggio fisico, procedurale e finanziario dell'intervento;

e) Acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dalla Regione e/o da eventuali organismi competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, in loco.

In sede degli eventuali controlli in loco, l'E.L. è tenuto a:

a) Conservare e fornire, quando richiesti, tutti i documenti amministrativo-contabili in originale compreso i giustificativi di spesa;

b) Dimostrare l'esistenza di una contabilità separata presso la sede dell'Ente Locale Attuatore;

c) Giustificare il corretto avanzamento, ovvero completamento, dell'opera;

d) certificare la conformità dell'opera oggetto del finanziamento con quanto previsto dalla normativa nazionale, dalla procedura di selezione dei progetti, nonché dall'atto di convenzione stipulato.

3. Sono fatte salve le ulteriori e specifiche disposizioni impartite in materia dai competenti Organi Statali e dalla Regione Abruzzo.

Art. 10 Clausola di Rinvio e Foro Competente

1. È fatto rinvio, per quanto non regolato dalla presente Convenzione, alla normativa generale in materia di lavori ed appalti pubblici, alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre fonti normative vigenti in materia, nonché a tutte le successive regolamentazioni impartite dai competenti Organi Statali e Regionali.

2. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la Regione ed il Soggetto Attuatore dovranno essere sottoposte a preventivo tentativo di risoluzione amministrativa. A tal uopo il Beneficiario qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda di risoluzione amministrativa al Dipartimento della Giunta Regionale competente in materia-tramite il Dirigente Responsabile- che provvederà ad adempiere entro il termine di 120 giorni dalla ricezione della notifica. Il Concessionario non potrà di conseguenza adire l'Autorità giudiziaria prima che il Concedente abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedersi. Qualora il tentativo di risoluzione dovesse risultare vano, le parti convengono che competente a dirimere ogni eventuale controversia tra la Regione e l'Ente Locale Attuatore sarà il Foro dell'Aquila.

Lì L'Aquila 30.10.2024

PER L'ENTE ATTUATORE

Comune di ARI (CH)

PER LA REGIONE ABRUZZO

Servizio Difesa del Suolo

Il Dirigente

Dott. Ing. Gianluca DIONISI